

**IL TRIBUNALE DI ROMA****Sezione XIV Civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri
Magistrati:

dott. Vittorio Carlomagno - Presidente

dott. Claudio Tedeschi - Giudice

dott. Marco Genna - giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale
del 13.09.2023 nel procedimento iscritto al n. **29292/2023**
RG, vertente

TRA

Merinvest S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Pasteur n.
65, C.F.), in persona dell'amministratore unico
dott. Massimo Giuseppetti, dichiarata fallita dal Tribunale
di Roma con sentenza del 22.04.2021, e

NAP S.r.l., con sede in Roma, Viale Pasteur n. 65, C.F.
16416061006, in persona dell'amministratore unico Sig.

entrambe rappresentate e difese, giuste procure stese su
fogli separati,

RICORRENTI**E**

Fallimento di Merinvest S.r.l. (n. 330/2021), in persona del
curatore p.t. avv.

RESISTENTE - CONTUMACE**E**

ANZIO SERVIZI ASSISTENZIALI S.r.l., società con socio unico, con sede legale in Roma, Via Yser n. 8, C.F. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione,

CONTROINTERESSATA RESISTENTE

OGGETTO: Reclamo ex art. 26 l. fall..

§§§§§§

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto depositato il 12.06.2023 la fallita Merinvest S.r.l. e la NAP S.r.l. hanno interposto reclamo avverso il decreto del 26.05.2023, comunicato il 31.05.2023, con il quale il Giudice Delegato del fallimento Merinvest S.r.l. (n. 330/2021), ai sensi dell'art. 125 comma secondo l. fall., aveva disposto che la proposta di concordato fallimentare presentata da Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. (d'ora in poi, ASA) il 09.01.2023, unitamente alle modifiche ed integrazioni del 28.04.2023, fosse trasmessa per il voto ai creditori unitamente ai pareri del curatore e del comitato dei creditori.

Le reclamanti, le quali avevano presentato una proposta di concordato fallimentare con assuntore il 24.10.2022 (ed una successiva il 05.04.2023) ed avevano precedentemente richiesto al Tribunale la nomina di un professionista per gli incumbenti di cui all'art. 124 comma terzo l. fall. (non

essendo l'attivo fallimentare capiente per la soddisfazione integrale dei crediti prelatizi), si dolgono del fatto che ASA, la quale ha presentato una proposta di concordato fallimentare concorrente il 09.01.2023, integrata il 28.04.2023, sulla quale ha espresso parere favorevole il comitato dei creditori (e che successivamente è stata approvata dai creditori con le maggioranze previste dall'art. 128 fall.), si sarebbe avvalsa illegittimamente della perizia giurata ex art. 124 comma terzo l. fall. effettuata dalla dott.ssa _____ per conto di Merinvest e NAP, sicché la sua proposta deve ritenersi inammissibile perché prevede il pagamento non integrale dei creditori privilegiati senza essere corredata dalla necessaria relazione giurata. Inoltre, ad avviso delle reclamanti, detta relazione ha esaurito la sua funzione, essendo stata posta a fondamento di una proposta concordataria che non ha incontrato il voto favorevole del ceto creditorio ed è comunque superata dagli eventi, avendo espresso una valutazione del ramo di azienda della fallita notevolmente inferiore (Euro 10.000.000) al suo attuale valore (Euro 15.700.000).

Con decreto presidenziale del 06.07.2023 è stata fissata udienza per la comparizione delle parti, onerando le reclamanti ad evocare in giudizio la curatela ed eventuali controinteressati.

Il ricorso, unitamente al menzionato decreto presidenziale, è stato ritualmente notificato, a cura delle reclamanti, al curatore del fallimento Merinvest, che non si è costituito, e ad ASA S.r.l., che invece si è costituita in data 13.09.2023, chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il reclamo, atteso che nelle more la proposta concorrente di ASA è stata approvata dai creditori ed è in corso il giudizio di omologazione, al quale è

devoluta, tra l'altro, la valutazione della regolarità formale della procedura sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti prescritti, che, dato l'avanzamento della procedura, non può essere compiuta da questo collegio, e difetta peraltro l'interesse ad agire delle reclamanti. Un ulteriore profilo di inammissibilità del reclamo attiene, ad avviso della controinteressata, alla carenza di legittimazione attiva delle odierne ricorrenti, che peraltro non hanno sollevato la benché minima doglianza in ordine alle modalità di degradazione dei crediti, potendo solo i creditori prelatizi far valere la mancanza o l'incongruità della relazione giurata di cui all'art. 124 comma terzo 1. fall. Secondo ASA, il reclamo avversario è infondato anche nel merito, avendo essa corredato la sua proposta concordataria della relazione giurata ex art. 124 comma terzo 1. fall., autonomamente ridepositata, non richiedendo la norma appena citata la presentazione da parte di ciascuno dei proponenti il concordato di un'autonoma relazione, assolvendo detta relazione alla funzione di individuare un valore che consenta di determinare la misura di soddisfazione dei crediti presumibilmente realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti quale limite minimo suscettibile di essere previsto nella proposta di concordato, risultando inconferente ai presenti fini l'asserito rapporto privatistico che si instaura tra il professionista e il richiedente. Anche gli ulteriori motivi di doglianza sono infondati secondo ASA, in quanto i valori della relazione della dott.ssa sono stati attualizzati in aumento in ragione delle stime migliorative eseguite dal curatore, oltre che in considerazione della valorizzazione dell'azienda sanitaria effettuata dalla stessa ASA, e sono state le odierne reclamanti a fondare la

loro seconda proposta concordataria sulla medesima relazione utilizzata a corredo della precedente.

Sentiti all'udienza camerale le reclamanti e la controinteressata ritualmente costituitasi, il Collegio osserva quanto segue.

La relazione giurata che l'esperto designato dal Tribunale, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 67 comma terzo lettera d) l. fall., redige per indicare il valore di mercato dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione laddove la proposta concordataria preveda il soddisfacimento non integrale dei creditori prelatizi non è configurata nella disciplina dettata dall'art. 124 terzo comma l. fall., sostanzialmente ripresa nell'art. 240 comma 4 CCII, come una relazione di parte, nello specifico come una relazione della parte (debitore fallito o terzo) che ha formulato la proposta concordataria.

La nomina dell'esperto è innanzitutto effettuata dal Tribunale, a differenza di quanto previsto dall'art. 160 comma secondo l. fall. per l'analoga relazione nel concordato preventivo e dall'art. 161 comma terzo per l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano concordatario, laddove è la proponente che designa il professionista. Relazioni queste ultime peraltro che hanno entrambe il connotato *ex lege* dell'indipendenza e della terzietà rispetto al debitore.

L'esperto, inoltre, pur dovendo fornire una valutazione, che presenta naturalmente come ogni stima dei connotati di opinabilità, deve formulare un giudizio indipendente e deve mantenere una posizione di terzietà nei confronti del soggetto che ha formulato la proposta (e che sarà tenuto a ricompensarlo per l'opera prestata) e dei professionisti che con quest'ultimo collaborano nella predisposizione del piano concordatario. La sua attività

deve in sostanza prescindere dalla considerazione della proposta concordataria, la quale non deve rappresentare il termine con cui confrontarsi.

La funzione della relazione è inoltre quella di stabilire un dato oggettivo, la misura minima della percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con la proposta concordataria, al di sotto della quale la proposta non può essere ammessa, ai fini naturalmente di una consapevole espressione del voto da parte dei creditori e di agevolare il controllo del tribunale in ordine al rispetto delle cause di prelazione e alla corretta formazione delle classi. Stabilito infatti quanto i creditori assistiti da pegno, ipoteca o privilegio riceveranno nell'ordinaria liquidazione concorsuale, la proposta non potrà prevedere una percentuale di soddisfazione inferiore.

La relazione giurata è poi incontestabilmente un atto della procedura, che una volta depositato concorre a formare il fascicolo del fallimento e del concordato fallimentare, non è secretata, e, come tale, è utilizzabile da chiunque abbia la facoltà di accedere al fascicolo della procedura e del subprocedimento, dunque anche da parte di un terzo che abbia formulato una proposta concorrente.

Nessun divieto in tal senso è sancito dall'art. 124, come già condivisibilmente indicato nel provvedimento impugnato, né è ricavabile dal complesso normativo che regola il concordato fallimentare. Anzi, la scelta di avvalersi della relazione giurata già in atti risponde ad obiettive esigenze di semplificazione e di snellimento della procedura, atteso che la presentazione di stime diverse renderebbe oltremodo difficoltosa per i creditori chiamati al voto, destinatari della relazione, e per gli stessi organi della procedura la comparazione tra le diverse proposte e determinerebbe un allungamento dei tempi di definizione

della procedura e del subprocedimento concordatario, per di più nella fase terminale del fallimento.

La previsione di cui ci occupa è infatti posta a tutela del ceto creditorio (altra statuizione del decreto gravato che il Collegio condivide), anzi più specificatamente dei crediti assistiti da cause di prelazione che subiscono la falcidia e la degradazione per l'incapienza dell'attivo fallimentare, e non è posta a tutela del proponente il concordato, fallito o terzo che sia. Ne consegue che i creditori, prelatizi e non (anche questi ultimi titolari di un interesse qualificato, giacché la percentuale di soddisfazione loro riservata dipende da quella riconosciuta ai creditori assistiti da cause di prelazione e tenuto conto altresì dell'inferenza della relazione rispetto alla corretta formazione delle classi), possono dolersi della mancanza della relazione giurata o dei vizi della stessa, non già chi propone proposte concordatarie concorrenti, sia pure esso il debitore fallito. Tant'è che solo il giudice nell'ambito della valutazione a lui demandata ex art. 129 comma settimo 1. fall. in ordine alla praticabilità di soluzioni alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfacimento dei creditori può prendere in considerazione la mancanza o eventuali vizi della relazione giurata purché naturalmente i creditori dissenzienti abbiano proposto opposizione all'omologa (v. al riguardo, Cass. 16738/2011), essendo peraltro il giudizio di omologa quello naturalmente deputato alla verifica della regolarità della procedura.

L'attribuzione al solo ceto creditorio, direttamente o indirettamente esposto agli effetti della relazione giurata, della legittimazione a contestarla (e quindi anche a farne valere la mancanza) è riconosciuta anche dalla giurisprudenza di merito, che in più di un'occasione ha

omologato concordati fallimentari con previsione di soddisfacimento non integrale dei creditori prelatizi pur in assenza di relazione giurata, quando i creditori dissenzienti non avevano proposto opposizione all'omologa (Tribunale Udine, 18 maggio 2012) o quando la curatela già disponeva di idonee perizie giurate di stima dei beni sui quali insisteva la causa di prelazione e si erano già svolti esperimenti di vendita con esito negativo (Tribunale Padova, 4 aprile 2023), o per converso non ha omologato concordati fallimentari la cui proposta non era accompagnata da relazione giurata ex art. 124 comma terzo l. fall. in accoglimento di opposizioni all'omologa proposte da creditori privilegiati che si dolevano di tale carenza (Tribunale Arezzo, 5 agosto 2022).

Alla luce delle considerazioni suesposte, il reclamo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.

La condanna alle spese, in solido, delle reclamanti in favore della controinteressata costituita, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022) per le cause di valore indeterminabile di media complessità segue la soccombenza.

PQM

Visto l'art. 26 l. fall.,

RESPINGE il reclamo.

CONDANNA i reclamanti in solido a rifondere ad Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 7.122,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2023.

Il Presidente